

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 755</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NICCOLAI GIUSEPPE, ABELLI, CHIACCHIO, DAL SASSO,  
SANTAGATI, de VIDOVICH**

*Presentata l'11 settembre 1972*

Proroga delle disposizioni di cui alla legge 28 ottobre 1970, n. 777, concernente l'autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle Amministrazioni finanziarie

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con l'unità proposta di legge il personale dei servizi dei Ministeri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle partecipazioni statali ed il personale amministrativo della Corte dei conti viene autorizzato ad effettuare, anche per il periodo intercorrente dal 1° gennaio 1973 al 31 dicembre 1975, prestazioni di lavoro straordinario per non oltre 50 ore mensili per ciascuna unità del personale delle carriere direttive, di concetto ed esecutive e fino a 60 ore mensili per il personale ausiliario ed operaio, in aggiunta a quelle massime mensili previste dalle vigenti disposizioni.

Il provvedimento proroga in sostanza l'autorizzazione concessa dalla legge 28 ottobre 1970, n. 777, in ossequio alla « necessità di richiedere al personale predetto — come si esprimeva la relazione al disegno di legge di iniziativa del Governo (Senato, n. 1103) — ulteriori prestazioni in conseguenza degli accre-

sciuti compiti d'istituto per effetto della crescente azione d'intervento dello Stato nei vari settori economico-sociali ».

Anche il nuovo provvedimento trova dunque fondamento nella esigenza di assicurare la piena efficienza dei citati servizi finanziari e di controllo, continuando, altresì, a garantire a tutto il personale finanziario una sostanziale identità di trattamento sotto il profilo delle competenze accessorie, trattamento che, prima dell'entrata in vigore della legge n. 777, risultava fortemente sperequato in quanto alcuni settori delle amministrazioni finanziarie già da tempo beneficiavano di trattamenti particolari e preferenziali, più volte motivo di malumore fra i meno fortunati.

Anche per i mezzi di copertura, come per la n. 777, si provvederà mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

L'autorizzazione di cui all'articolo 1 della legge 28 ottobre 1970, n. 777, è prorogata al 31 dicembre 1975.

### ART. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1973 in lire 9.500 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.